

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2026
DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.**

In esecuzione della propria Determinazione n. 156 del 14/07/2026, adottata in attuazione dell'art.11 della L.n.431/98 11 "*Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di Locazione*" ed ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 16.02.2026 "*Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art.11, L.431/1998*", recante "Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R.T. n.851/2025;

Il Dirigente Amministrativo

RENDE NOTO

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando: **dalle ore 00:01 del 20/07/2026 e fino alle ore 23,59 del 03/09/2026** i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal bando medesimo potranno presentare domanda per ottenere nel **2027** contributi ad integrazione del canone di locazione finalizzati al parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento del canone nell'anno **2026** con le modalità di seguito indicate.

I suddetti contributi saranno assegnati ai richiedenti utilmente collocati nella graduatoria finale entro i limiti e fino ad esaurimento delle risorse statali, regionali e comunali disponibili per l'annualità di riferimento (**2026**).

Art. 1 - Caratteristiche e entità dei contributi erogabili

Il contributo erogabile ai sensi del presente bando (c.d. contributo in conto affitto) è destinato al parziale rimborso delle spese sostenute nel **2026** per il pagamento del canone di locazione risultante da contratti regolarmente registrati e in corso di validità nel **periodo 01/01/2026 – 31/12/2026** e costituisce una misura di sostegno alla locazione privata.

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998, il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori sul valore I.S.E. di cui al D.lgs. 109/98 e ss.mm.ii., ed è erogato nella misura utile a ridurre la suddetta incidenza, entro i limiti e fino alla concorrenza delle risorse rese complessivamente disponibili dallo Stato, dalla Regione Toscana e dal Comune per l'annualità di riferimento (2026).

La graduatoria degli aventi titolo ad accedere al contributo è articolata in 2 distinte fasce:

- **FASCIA A:** fascia utile per l'accesso a un *contributo teorico* tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione sull'I.S.E. al 14%, per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00.
L'inserimento nella fascia A della graduatoria è determinato dalla seguente condizione dei richiedenti:
 - ISEE non superiore a 16.500 e valore ISE fino a € 16.114,80;
 - Incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 14%
- **FASCIA B:** fascia utile per l'accesso a un *contributo teorico* tale da ridurre l'incidenza al 24%, per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00
L'inserimento nella fascia B della graduatoria è determinato dalla seguente condizione dei richiedenti:

- **ISEE non superiore a 16.500 e valore ISE compreso tra € 16.114,81 ed € 32.724,49;**
- **Incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%**

L'inserimento nella fascia A della graduatoria conferisce priorità d'accesso al contributo

Il contributo teorico, rapportato al periodo di effettiva validità del contratto (mensilità intere maturate), è assegnato ai richiedenti utilmente collocati nelle Fasce A e B della graduatoria degli aventi titolo entro i limiti e fino all'esaurimento delle risorse complessivamente disponibili per il **2026**, così come trasferite dalla Regione Toscana ed integrate dal Comune a valere sui propri stanziamenti di bilancio.

Le modalità di determinazione dell'effettivo contributo spettante agli aventi titolo sono puntualmente disciplinate all'art. 6 del presente bando.

Qualora le risorse disponibili non permettessero di erogare il contributo teorico alla totalità dei richiedenti (FASCIA A E B), il Comune si riserva di ridurre l'entità considerando la priorità d'accesso al numero di aventi diritto della Fascia A, prevedendo, nei limiti delle risorse disponibili, di erogare un contributo minimo anche per gli aventi diritto della Fascia B, demandando alla Giunta Municipale il criterio di ripartizione.

L'importo minimo del contributo erogabile è determinato in **€. 200,00**, pertanto qualora l'importo spettante all'avente titolo risultasse inferiore il contributo non potrà essere erogato.

Art. 2- Requisiti per la presentazione della domanda e condizioni di ammissibilità

Possono presentare domanda di accesso ai contributi ad integrazione del canone di locazione di cui all'art.1 i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Cittadinanza italiana**, oppure cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- 2. Residenza anagrafica nel Comune di Collesalveti**, nell'immobile ivi localizzato e con riferimento al quale si richiede il contributo;
- 3. Titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale**, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo. Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- 4. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Collesalveti.** La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

5. **Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate

NB - Le disposizioni di cui ai punti 4. e 5. non si applicano nei seguenti casi:

Quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrano una o più delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che per effetto del provvedimento dell'autorità giudiziaria non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

Tali casi devono essere debitamente documentati.

6. **Valore del patrimonio mobiliare non superiore € 25.000,00.**

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

7. **Non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo.**

Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 e 6.

8. **Valori ISEE ed ISE risultanti da una Certificazione ISEE 2026 (ordinario o corrente) in corso di validità rientranti entro i seguenti limiti**

- a. **Valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a **€ 16.500,00**;
- b. **Valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) **non superiore a € 32.724,49**;

N.B. - Con riferimento al requisito di cui al punto 8 si evidenzia che:

- Possono presentare domanda anche coloro che, pur non essendo ancora in possesso dell'Attestazione ISEE hanno presentato all'INPS la **D.S.U.** (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ai fini del rilascio della stessa.
- L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **"ISE zero"** o che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. autocertificazione della sussistenza di una fonte di sostentamento da produrre in sede di presentazione della domanda, debitamente verificata dall'ente erogatore;
 - b. presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il richiedente è in carico ai servizi sociali del Comune;
 - c. verifica da parte degli uffici comunali di un reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

La dichiarata sussistenza di una fonte di sostentamento è soggetta a mezzi di prova e dovrà essere comprovata mediante idonea documentazione, che il richiedente potrà produrre al momento della presentazione della domanda o trasmettere a mezzo PEC

entro e non oltre il **31.12.2026** all'indirizzo: ufficiocasa@comune.collesalveti.li.it.

9. incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore alle seguenti soglie:

- a) 14% in caso di ISE pari o inferiore a € 16.114,80;**
- b) 24% in caso di ISE superiore;**

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione dei commi 1) e 2), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

I contributi di cui al presente bando NON SONO CUMULABILI con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati con riferimento allo stesso periodo di tempo (anno 2026) a titolo di sostegno alloggiativo (es. contributo GiovaniSi), né possono essere cumulati con la quota dell'Assegno di Inclusione destinata all'affitto. Contestualmente all'erogazione dei contributi il Comune di Collesalveti comunicherà ad INPS i dati identificativi dei beneficiari ai fini del necessario adeguamento del valore dell'Assegno di Inclusione.

Tutti le condizioni e i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Art. 3 – Soggetto richiedente e definizione di “nucleo familiare”

La domanda di accesso al contributo è presentata da un unico soggetto maggiorenne, denominato richiedente, in nome e per conto del nucleo familiare.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di apertura del bando.

Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda se esistono coabitazioni, ovvero più nuclei familiari residenti nello stesso appartamento per il quale si richiede il contributo.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti, controlli e sanzioni

Il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.2 sono attestati dal richiedente mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445.

Il richiedente è responsabile delle dichiarazioni rese.

L'amministrazione comunale procederà ai dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti a norma dell'art.71 del DPR 28.12.2000 n.445, mediante verifiche mirate e a campione.

In questa sede il Comune ha facoltà di trasmettere gli elenchi degli aventi diritto alla Guardia di Finanza competente per territorio per ogni approfondimento che ritenga necessario.

In sede di controllo sarà data priorità alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti che abbiano dichiarato il possesso di un reddito pari a zero, o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Nel caso in cui, in esito ai controlli effettuati, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, le dichiarazioni rese dai richiedenti risultassero mendaci e non veritiere, l'amministrazione comunale trasmetterà i nominativi degli interessati alla Procura della Repubblica per gli effetti penali di cui all'art.76 del citato DPR n.445/2000 e il dichiarante decadrà immediatamente dal beneficio eventualmente assegnato sulla base di dette dichiarazioni, ai sensi dell'art.75 dello stesso DPR.

Qualora il beneficio fosse già stato erogato, l'Amministrazione Comunale procederà al recupero delle somme indebitamente percepite e il richiedente sarà tenuto alla restituzione dell'indebito entro il termine e con le modalità che gli verranno comunicate dall'Ufficio Politiche Abitative, fermo restando il pagamento di quanto eventualmente dovuto per il maggior danno subito dall'Amministrazione Comunale in conseguenza della dichiarazione mendace.

Art. 5 – Articolazione e formazione della graduatoria

La graduatoria degli aventi titolo è articolata in due distinte fasce, sulla base delle condizioni dei richiedenti cui all'art.1, di seguito richiamate:

FASCE	Valore ISE	Valore ISEE	Incidenza canone annuo sul valore ISE
A	ISE Fino a € 16.114,80 (= valore 2 pensioni minime INPS)	Fino ad € 16.500,00	Non inferiore al 14%
B	Da € 16.114,81 a € 32.724,49	Fino ad € 16.500,00	Non inferiore al 24%

Le domande regolarmente pervenute e in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno inserite nella fascia di pertinenza della graduatoria, così come determinata dalla specifica condizione del richiedente e, all'interno di ciascuna fascia, saranno posizionate secondo l'**ordine di priorità** risultante dal valore percentuale del rapporto canone di locazione/reddito, con attribuzione della massima priorità all'incidenza più alta.

In caso di parità di posizionamento in graduatoria si terrà conto della tipologia familiare, attribuendo priorità all'avente titolo che si trovi in una delle seguenti condizioni, tra loro non cumulabili:

- nucleo familiare composto da una o due persone di cui almeno uno di età superiore a 65 anni con redditi derivanti da sola pensione;
- nuclei familiari monogenitoriali con uno o più figli minori di età o fiscalmente a carico;
- nucleo familiare numeroso (5 o più componenti) con tutti i componenti oltre il 2° fiscalmente a carico
- nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con invalidità superiore al 67%

In caso di ulteriore parità la priorità sarà determinata dall'ordine di arrivo delle domande e, in ultimo, mediante sorteggio.

Nella fase istruttoria delle istanze regolarmente pervenute ed ai fini della formazione della graduatoria, i concorrenti potranno essere contattati dall'Ufficio Politiche Abitative per integrare la documentazione prodotta entro i termini e con le modalità indicate dallo stesso Ufficio.

In questa fase la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti integrativi richiesti entro il prefissato termine comporta l'esclusione dalla graduatoria senza ulteriore avviso.

La graduatoria provvisoria indica in forma anonimizzata, riportando il solo numero di protocollo identificativo delle istanze, il posizionamento degli aventi titolo ed è approvata dal Responsabile Unico del Procedimento (EQ Servizi Sociali – Casa e Welfare).

La graduatoria provvisoria è pubblicata nella sezione dedicata al bando del sito istituzionale del Comune di Collesalveti per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dall'atto di approvazione.

Qualora, a seguito dei controlli espletati, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti utilmente inseriti in graduatoria, il RUP ne dispone la cancellazione dalla graduatoria medesima.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è ammesso ricorso in opposizione al Dirigente competente, entro il termine di **5 (cinque)** giorni consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Il ricorso in opposizione potrà essere presentato esclusivamente con le seguenti modalità:

- Consegna a mano presso l'URP ufficio relazioni con pubblico del Comune, previa prenotazione on-line sull'agenda che si trova sul sito istituzionale al seguente link:
https://collesalvetti.iswebcloud.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html
- Invio a mezzo Raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Collesalvetti, Ufficio Politiche Abitative - "Bando Contributo Affitto anno **2026** - Ricorso" p.zza della Repubblica 32, 57014 Collesalvetti. In tal caso si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione spediti entro il termine.
- Posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.collesalvetti@postacert.toscana.it In questo caso non saranno ritenuti ammissibili i ricorsi pervenuti da PEC intestate a soggetti diversi dai componenti del nucleo familiare del richiedente inserito in graduatoria.

I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine oppure con modalità diverse da quelle indicate sopra saranno dichiarati irricevibili.

Una volta conclusa l'istruttoria dei ricorsi eventualmente pervenuti, sarà approvata e pubblicata la Graduatoria definitiva.

La Graduatoria definitiva ha validità per l'anno **2026** ed è anch'essa pubblicata in forma anonimizzata, indicando il numero di protocollo e la posizione in graduatoria dei richiedenti.

Contro la Graduatoria Definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:

- ricorso al TAR della Toscana, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione,
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Art. 6 – Finanziamento e determinazione dell'entità del contributo

L'erogazione dei contributi di cui al presente bando è finanziata dalle risorse, proprie e statali, trasferite dalla Regione Toscana e delle risorse proprie stanziare dal Comune per l'anno **2026**.

Ai sensi del D.M. n.7/1999, attuativo dell'art. 11 della L.n.431/1998, con riferimento a ciascuna delle fasce di accesso di cui al precedente articolo, il **valore del contributo teorico** è calcolato sulla base dell'incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e ss.mm.ii., ed è determinato come segue:

- **Fascia A:** contributo teorico è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- **Fascia B:** contributo tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

Il contributo teorico è successivamente rapportato al periodo di effettiva validità del contratto nel periodo **01/01/2026 – 31/12/2026** (mensilità intere maturate nel periodo).

In caso di coabitazione, l'importo del contributo sarà ridotto in proporzione ai nuclei familiari coabitanti.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio localizzato nello stesso Comune, il contributo è erogabile subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune il Contributo potrà essere erogato solo per la quota spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo così quantificato è assegnato ai richiedenti utilmente collocati nelle Fasce A e B della graduatoria entro i limiti e fino all'esaurimento delle risorse complessivamente disponibili per il 2026, così come trasferite dalla Regione Toscana ed integrate dal Comune a valere sui propri stanziamenti di bilancio.

L'inserimento nella fascia A della graduatoria conferisce priorità d'accesso al contributo.

Qualora le risorse disponibili non permettessero di erogare il contributo teorico alla totalità dei richiedenti utilmente collocati nella fascia A della graduatoria, il Comune si riserva di ridurre l'entità in percentuali variabili inferiori al 100% del contributo teorico massimo al fine di garantirne l'assegnazione al maggior numero di aventi titolo, scorrendo la graduatoria a partire dalla fascia A e secondo il relativo ordine di priorità, fino al completo esaurimento delle risorse.

L'importo erogato non può essere inferiore ad €. 200,00, pertanto qualora l'importo spettante, calcolato come sopra indicato, risultasse inferiore non potrà essere liquidato.

Art. 7 – Modalità di erogazione

Ai fini dell'erogazione del contributo, gli assegnatari sono **tenuti a dimostrare l'effettivo pagamento** del canone di locazione relativo all'anno **2026**. A tale scopo i richiedenti devono presentare all'Ufficio Politiche Abitative **le ricevute di pagamento del canone**, o documenti equipollenti con le seguenti scadenze:

- periodo gennaio – agosto al momento dell'inserimento della domanda on-line,
- periodo settembre - dicembre entro la data del **31.01.2027**.

La presentazione delle sopra citate ricevute di pagamento e/o documenti equipollenti non è considerata vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile.

Il contributo cessa con la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dall'art. 2 del bando.

Il Comune provvede alla liquidazione del contributo l'anno successivo a quello a cui si riferisce il Bando in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'accredito dell'eventuale contributo assegnato, su conto corrente o carta prepagata con IBAN, potrà avvenire solo se risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda, o suo delegato.

Il codice IBAN (Internazionale Bank Account Number) dovrà essere allegato alla domanda su apposito documento rilasciato dall'Istituto di Credito o PT Italiane.

Nel caso di delega alla riscossione del contributo occorre compilare la relativa parte presente nel modulo della domanda.

Il contributo concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile con la quota del Reddito o della Pensione di cittadinanza destinata all'affitto. Pertanto il Comune di Collesalveti successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della necessaria compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza.

Art. 8 – Casi particolari: morosità del conduttore

In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo assegnato allo stesso conduttore direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di almeno un anno.

In questi casi l'erogazione è subordinata alla presentazione all'Ufficio Politiche Abitative di apposite dichiarazioni da parte dei conduttori in condizioni di morosità e dei rispettivi locatori.

Il locatore, accettando il contributo anche a parziale sanatoria della morosità relativa all'anno **2026**, si impegna a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del bando "contributo affitto" relativo alla successiva **annualità (2027)**.

In caso di morosità, i conduttori che autorizzano l'Ufficio Politiche Abitative ad erogare il contributo direttamente al locatore che ha sottoscritto il sopra citato impegno hanno priorità nell'erogazione del contributo rispetto agli altri richiedenti collocati nella Graduatoria Definitiva.

Art. 9 – modalità di presentazione delle domande e documentazione necessaria

La domanda dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito istituzionale dell'Ente ed accessibile mediante SPID o CIE collegandosi al seguente link:

<https://servizi.comune.collesalveti.li.it/portal/servizi/moduli/72/modulo>

Nell'apposito modulo ON-LINE devono essere autocertificati e indicati in modo chiaro e completo:

- a) generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare,
- b) possesso dei requisiti per la partecipazione al bando,
- c) l'eventuale sussistenza di condizioni o cause di invalidità dei componenti del nucleo familiare,
- d) le informazioni inerenti al contratto di locazione,
- e) codice IBAN

In allegato alla domanda e a corredo della relativa autocertificazione i richiedenti sono altresì tenuti a produrre la seguente **documentazione** a comprova della sussistenza dei principali requisiti e/o di specifiche condizioni:

- Copia del Contratto di Locazione (Obbligatorio per tutti i richiedenti)
- Copia Modello F23 di pagamento dell'ultima imposta di registro annuale o della comunicazione del proprietario esercizio opzione cedolare secca (consigliato)
- Copia delle ricevute di pagamento dell'affitto, in regola con l'imposta di bollo dove occorra (obbligatorio per tutti i richiedenti)
- Documento attestante **IBAN** del richiedente o del delegato alla riscossione (obbligatorio per tutti i richiedenti)
- Attestazione **ISEE 2026** in corso di validità (Obbligatoria per tutti i richiedenti fatti salvi i casi in cui l'attestazione non sia ancora disponibile ma sia già stata presentata la D.S.U.)
- Copia del Permesso di Soggiorno (in caso di cittadini Extra UE)
- Omologa o sentenza separazione (in caso di separazione/divorzio)
- Copia Certificazione di Invalidità (in caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92)
- Autocertificazione della persona che sostiene economicamente le spese del canone di locazione (in caso di ISE pari a zero o valore "ISE" inferiore rispetto al canone di locazione annuo pagato). Tale autocertificazione potrà essere prodotta dal richiedente al momento della presentazione della domanda o inviata **entro e non oltre il 31.12.2026** al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiocasa@comune.collesalveti.li.it). Il modello di autocertificazione è disponibile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

Una volta compilato il modulo di domanda on-line e caricati i relativi allegati sulla piattaforma il richiedente deve procedere alla trasmissione utilizzando il comando "INVIO". Conclusa l'operazione il sistema rilascerà il numero di protocollo identificativo della domanda presentata, che dovrà essere conservato dal richiedente.

N.B.: La domanda risulterà perfezionata e regolarmente trasmessa solo successivamente al rilascio telematico del relativo n. di protocollo.

A pena di nullità la domanda di accesso al contributo dovrà pervenire al Comune di Collesalvetti esclusivamente in modalità telematica, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23,59 DEL GIORNO 03/09/2026

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- Non pervenute mediante l'apposita piattaforma
- Compilate solo parzialmente, ovvero che non contengano tutte le dichiarazioni previste;
- Prive degli allegati obbligatori
- Presentate da un soggetto non legittimato;
- Pervenute oltre il previsto termine perentorio

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli artt. 43,46,47,71,72,73,75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali.

Art. 10 – Informazioni sulla procedura informatica

Per la presentazione della domanda on-line è necessario essere muniti di tutta la documentazione richiesta dal bando ed accedere alla piattaforma disponibile sul portale del Comune di Collesalvetti, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite identità SPID: credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi al seguente link: <https://www.spid.gov.it>;
- con carta di identità elettronica: la registrazione è possibile solo con una nuova Carta di identità elettronica che attesta l'identità del cittadino attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare. Coloro che avessero smarrito le credenziali possono rivolgersi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Collesalvetti.

Il modulo di domanda on line è disponibile, compilabile e inviabile accedendo alla sezione dedicata mediante il link; <https://servizi.comune.collesalvetti.li.it/portal/servizi/moduli/72/modulo>

Coloro che non hanno la possibilità di inoltrare la domanda on-line, ad esempio per mancanza di dotazioni informatiche, potranno rivolgersi per avere assistenza nella compilazione della domanda, presso i seguenti Centri assistenza/CAF/Enti del Terzo Settore convenzionati con il Comune di Collesalvetti:

- O.S. SUNIA - CGIL Provincia di Livorno – Via Cavallotti, 1/A – Collesalvetti. Tel. 3455826895 – Orario 9 – 13 dal lunedì al venerdì.

Una volta compilato il modulo di domanda on-line e caricati i relativi allegati sulla piattaforma il richiedente deve procedere alla trasmissione utilizzando il comando "SALVA E INVIA". Conclusa l'operazione il sistema rilascerà il numero di protocollo identificativo della domanda presentata, che dovrà essere conservato dal richiedente.

Il sistema impedisce la trasmissione delle istanze decorso l'orario di chiusura del bando.

Art. 11 – Informazioni inerenti al trattamento dei dati personali

I dati comunicati dai richiedenti per le finalità di cui al presente bando saranno trattati ai sensi ed in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

In coerenza con la sopracitata normativa le informazioni contenute nelle istanze dei richiedenti saranno trattate con strumenti informatici ed utilizzate unicamente al fine e nell'ambito del procedimento per il quale sono state rese. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà esclusivamente mediante personale a ciò autorizzato ed obbligato alla riservatezza. I dati personali acquisiti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dalla vigente normativa in materia di conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

Il titolare del trattamento è il Comune di Collesalveti - www.comune.collesalveti.li.it PEC: comune.collesalveti@postacert.toscana.it

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Casini, EQ - Servizi Sociali – Casa e Welfare del Comune di Collesalveti con determina dirigenziale n. 449 del 18/05/2026 e n. 491 del 28/05/2026 - e-mail: a.casini@comune.collesalveti.li.it

Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati presso il Rete Entionline All-privacy - Avv. Guido Paratico - Tel. 0376 1577119 - Email: consulenza@entionline.it - PEC: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la eventuale rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei propri dati personali, nonché il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato al trattamento. La sopravvenuta revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino a quel momento.

Art. 12 – Ulteriori informazioni

Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente bando è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Abitative inviando quesiti e richieste alla seguente casella di posta elettronica ufficiocasa@comune.collesalveti.li.it , o contattando i seguenti numeri telefonici nei giorni e negli orari sottoindicati:
0586 980121 – 0586 980160
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Il presente bando è pubblicato e reperibile sul portale istituzionale dell'ente: www.comune.collesalveti.li.it,

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98 "Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione" e relativi decreti attuativi, al Decreto Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19.07.2021 e alla Deliberazione Giunta Regionale n.154/2026.